

FOGLIO FEDERALE

Anno XIII°.

Berna, 30 luglio 1930.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.°, Bellinzona.*

Termine d'opposizione: 30 settembre 1930.

Legge federale

concernente

la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere
d'assicurazione sulla vita.

(Del 25 giugno 1930.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in virtù dell'art. 34, secondo capoverso, della Costituzione;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 1928,

decreta:

CAPO I.

Fondo di garanzia.

Art. 1.

Ogni società svizzera d'assicurazione sulla vita soggetta alla vigilanza della Confederazione, in virtù della legge federale del 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione, deve costituire un fondo destinato a garantire gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita da essa stipulate. Per le somme riassicurate la prestazione della garanzia spetta al primo assicuratore.

Il Consiglio federale può ordinare che vengano costituiti fondi speciali per singoli gruppi di assicurazioni.

1. Scopo del fondo.

1. Garanzia dei diritti degli assicurati.

Art. 2.

2. Eccezioni. La società non ha l'obbligo di garantire, in conformità della presente legge, i suoi portafogli esteri

1. quando per essi debba costituire garanzie all'estero ;
2. quando sia autorizzata dal Consiglio federale a conservare all'estero, sulla base del suo piano d'esercizio, i valori destinati all'adempimento de' suoi obblighi risultanti dalle assicurazioni.

Art. 3.

II. Importo del fondo da accantonare. L'importo del fondo di garanzia che dev'essere accantonato è eguale alla somma :

1. Composizione.
 1. delle riserve matematiche per i contratti in corso, calcolate sulle basi fissate nel piano d'esercizio della società, dedotti i mutui e le anticipazioni su polizze, come pure i premi scaduti ma non ancora pagati e quelli per cui è stata concessa una proroga ;
 2. delle provviste per le prestazioni d'assicurazione in sospeso ;
 3. delle quote di partecipazione agli utili accreditate ai singoli assicurati ;
 4. di un adeguato versamento suppletivo.

Art. 4.

2. Determinazione. La società deve determinare l'importo del fondo di garanzia da accantonare, entro i primi quattro mesi del nuovo anno finanziario. Esso va calcolato al momento della chiusura dei conti.

Per ragioni gravi, il Consiglio federale può ordinare che questo importo sia determinato durante l'anno finanziario a una data da lui stabilita.

Il Consiglio federale può ordinare in qualsiasi tempo una valutazione dell'importo da accantonare.

Art. 5.

III. Costituzione del fondo. La società deve costituire il fondo di garanzia devolvendovi dei valori fino a raggiungere l'importo da accantonare.

1. Devoluzione di valori.

Art. 6.

2. Integrazione del fondo. Se all'atto della determinazione dell'importo da accantonare, giusta l'articolo 4, capoverso primo, risulta che il fondo dev'essere integrato, gli si devolveranno, entro un mese, i valori occorrenti.

Se la determinazione o la valutazione dell'importo da accantonare, di cui all'articolo 4, capoversi secondo e terzo, rivela che il fondo non è coperto intieramente, il Consiglio federale fissa il termine entro il quale esso deve essere integrato.

Art. 7.

Le devoluzione dei valori al fondo di garanzia si fa iscrivendoli in un registro da allestire dalla società secondo le istruzioni del Consiglio federale.

3. Registro delle garanzie.

Se come valori sono accettati dei beni fondiari (fondi del CCS), si dovrà pure annotare nel registro fondario una restrizione della facoltà di disporre nel senso dell'articolo 960 del Codice civile. Questa annotazione è ordinata dal Consiglio federale.

Art. 8.

I valori si considerano come pertinenti al fondo, fin tanto che sono iscritti nel registro delle garanzie e in quanto dei terzi non abbiano in buona fede acquisito dei diritti su di essi.

4. Effetti dell'iscrizione.

Art. 9.

Entro un mese dalla determinazione dell'importo da accantonare, giusta l'articolo 4, capoverso primo, le società lo comunicheranno al Consiglio federale, trasmettendogli in pari tempo un elenco dei valori costituenti il fondo di garanzia.

IV. Comunicazioni al Consiglio federale.

Il Consiglio federale stabilisce la forma di queste comunicazioni.

L'autorità di vigilanza verifica almeno una volta l'anno se l'importo da accantonare è coperto dai valori iscritti nel registro delle garanzie.

Art. 10.

La società può ritirare dei valori dal fondo di garanzia solo alla condizione di sostituirli in pari tempo con altri equivalenti e d'avvertirne immediatamente l'autorità di vigilanza.

V. Ritiro di valori.
1. Sostituzione.

Il Consiglio federale può tuttavia concedere ad essa, per ragioni speciali, dei termini per la sostituzione dei valori ritirati.

Art. 11.

Se nel determinare l'importo da accantonare, in conformità dell'articolo 4, capoverso primo, si constata un'eccedenza del fondo di garanzie, il Consiglio federale autorizza la società a svincolare dei valori fino all'importo di questa eccedenza.

2. Liberazione.

Il Consiglio federale ne può autorizzare lo svincolo, quando l'eccedenza risulti dalla determinazione o dalla valutazione di cui all'art. 4, capoversi secondo e terzo, oppure quando la società provi di moto proprio che vi è un'eccedenza.

Art. 12.

VI. Valori ammessi.
Valutazione.

Il Consiglio federale determinerà mediante ordinanza quali valori siano ammessi per la costituzione del fondo di garanzia e in quale misura il fondo debba essere costituito da valori svizzeri.

La valutazione di essi valori dev'essere approvata dal Consiglio federale.

Art. 13.

VII. Custodia del fondo.

La società deve tenere i valori del fondo di garanzia separati dal resto del suo patrimonio.

La scelta del luogo di custodia dev'essere approvata dal Consiglio federale. Quest'ultimo può, per ragioni gravi, disporre in ogni tempo che sia mutato il luogo di custodia.

La società può ritirare temporaneamente dei valori dalla custodia quando l'amministrazione del fondo lo richieda.

Art. 14.

VIII. Obblighi garantiti dal fondo.

I valori del fondo e i loro redditi non riscossi garantiscono in prima linea, giusta le disposizioni della presente legge, l'esecuzione degli obblighi che il fondo è destinato a garantire.

CAPO II.

Provvedimenti conservativi.

Art. 15.

I. Misure di assestamento.

Se gl'interessi degli assicurati sembrano esposti a pericolo, il Consiglio federale intima alla società di prendere le misure atte a rimediare alla situazione.

Il Consiglio federale può esigere la convocazione di un'assemblea generale o di un altro organo della società competente a decidere sulle misure di assestamento. Esso può farsi rappresentare alle deliberazioni degli organi della società a ciò relative.

Art. 16.

Il Consiglio federale può prorogare il termine per l'integrazione del fondo di garanzia, fissato nell'articolo 6, capoverso primo.

II. Disposizioni del Consiglio federale.

Egli può inoltre o vietare il riscatto e la costituzione in pegno delle polizze e, nei casi previsti nell'articolo 36 della legge sul contratto d'assicurazione, il pagamento della riserva matematica ovvero concedere una moratoria tanto alla società per l'adempimento dei suoi obblighi quanto agli assicurati per il pagamento dei premi.

Durante la proroga per il pagamento dei premi, l'assicurazione non potrà essere annullata nè convertita in un'assicurazione liberata, se non a richiesta scritta dell'assicurato.

Art. 17.

Se la società entra in liquidazione, il Consiglio federale può nominarle un liquidatore.

III. Nomina di un liquidatore.

CAPO III.

Fallimento.

Art. 18.

La dichiarazione di fallimento di una società può essere pronunziata solo con il consenso del Consiglio federale.

I. Dichiarazione di fallimento.

1. Consenso del Consiglio federale.

Art. 19.

Se l'amministrazione della società dichiara la sua insolvenza in conformità dell'articolo 657, capoverso secondo, o dell'articolo 704, capoverso primo, del Codice delle obbligazioni ovvero se un creditore domanda che sia dichiarato il fallimento, il giudice ne informa immediatamente il Consiglio federale. In questo caso, la competenza conferita al giudice dall'articolo 170 della legge sull'esecuzione e sul fallimento è deferito al Consiglio federale.

2. Avviso al Consiglio federale.

Il giudice sospende fino a nuovo ordine la sentenza dichiarativa del fallimento.

Art. 20.

Il Consiglio federale esamina se sia ancora possibile rimediare alla situazione.

Dato il caso, prenderà le decisioni di cui agli articoli 15 e 16.

3. Provvedimenti conservativi.

Art. 21.

4. Autorizzazione del fallimento. Se la situazione non può essere assestata, il Consiglio federale autorizza il giudice a dichiarare il fallimento.

Art. 22.

5. Deroga alla legge sul contratto di assicurazione. In derogazione all'articolo 37, capoverso primo, della legge sul contratto di assicurazione, l'apertura del fallimento non estingue le assicurazioni garantite dal fondo di garanzia. A queste assicurazioni si applica l'articolo 16, capoversi secondo e terzo.

Art. 23.

- II. Procedura di fallimento.
1. Grida. Il Consiglio federale può stabilire, per la grida, delle norme speciali diverse da quelle della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

I crediti d'assicurazione che possono essere determinati con la scorta dei libri della società si reputano notificati.

Art. 24.

2. Amministrazione del fallimento. Il Consiglio federale può nominare una speciale amministrazione per la liquidazione del fallimento e conferirle tutte le competenze dell'assemblea dei creditori.

Può chiedere in ogni tempo dei ragguagli sullo stato della procedura di fallimento e impartire delle istruzioni obbligatorie all'amministrazione.

Può incaricare una persona di rappresentare il fondo di garanzia di fronte all'amministrazione del fallimento.

Art. 25.

- III. Compensazione. Se una società ha costituito parecchi fondi, l'insufficienza di uno di essi sarà compensata con l'eccedenza di un altro.

Art. 26.

- IV. Privilegio. Gli assicurati e gli aventi diritto sono collocati in terza classe per la parte scoperta dei loro crediti d'assicurazione.

Questo privilegio è esercitato a favore del fondo di garanzia per il complesso delle assicurazioni che questo fondo deve garantire.

Art. 27.

Il Consiglio federale risolve sull'uso del fondo di garanzia.

Può trasferire in parte o intieramente ad un'altra società, con diritti ed obblighi, il portafoglio garantito dal fondo oppure farlo liquidare per cura della Confederazione sulla base dei contratti d'assicurazione.

Se il portafoglio è liquidato per cura della Confederazione esso acquista la personalità giuridica. Il Consiglio federale nomina il liquidatore.

Art. 28.

Se il Consiglio federale fa uso della facoltà conferitagli dall'articolo 27, capoverso secondo, i valori del fondo di garanzia sono trasferiti per legge al nuovo assicuratore o al portafoglio garantito dal fondo.

Ai beni fondiari si applica l'articolo 656, capoverso secondo, del Codice civile.

Art. 29.

Se il fondo di garanzia non è sufficiente per prendere un provvedimento giusta l'articolo 27, capoverso secondo, il Consiglio federale potrà modificare le condizioni delle assicurazioni garantite dal fondo e ridurre i crediti di assicurazione e i diritti alle quote di utili accreditate, fino a un importo corrispondente ai mezzi disponibili.

Art. 30.

Se il Consiglio federale stima che la riduzione dei crediti di assicurazione non sia nell'interesse della massa degli assicurati ed aventi diritto, egli incarica l'amministrazione del fallimento di liquidare il fondo di garanzia.

Con questo provvedimento del Consiglio federale, i contratti di assicurazione si estinguono. Gli assicurati e gli aventi diritto possono allora far valere le pretese contemplate nell'articolo 36, capoverso terzo, della legge sul contratto d'assicurazione, come pure le pretese sulle assicurazioni scadute e sulle quote di partecipazione agli utili accreditate. In questo caso, gli aventi diritto esercitano il privilegio previsto nell'articolo 26.

V. Uso del fondo di garanzia.

1. Trasferimento o liquidazione da parte della Confederazione.

2. Trapasso dei valori.

3. Modificazione dei contratti di assicurazione.

VI. Liquidazione fallimentare del fondo di garanzia.

CAPO IV.

Disposizioni penali.**Art. 31.****I. Multe disciplinari.**

Il Consiglio federale può pronunciare delle multe disciplinari fino a cinquemila franchi contro le società, i loro organi, i dirigenti e i coadiutori responsabili che contravvengono alle norme della presente legge o alle ordinanze e disposizioni emanate per la sua esecuzione.

Art. 32.**II. Pene.**

Gli organi, i dirigenti e i coadiutori responsabili di una società, i quali intenzionalmente :

- a) calcolano in modo errato l'importo del fondo di garanzia da accantonare o comunicano un importo inesatto all'autorità di vigilanza ;
- b) omettono d'integrare il fondo di garanzia entro i termini previsti negli articoli 6 e 16, capoverso primo, o di tenere a giorno i registri del fondo ;
- c) ritirano dal fondo di garanzia, senza il consenso dell'autorità di vigilanza, dei valori senza sostituirli in pari tempo o entro il termine fissato nell'articolo 10, capoverso secondo, con altri valori equivalenti, oppure gravano di oneri i beni fondiari, iscritti nel registro, a danno del fondo di garanzia o li alienano, ovvero compiono atti che menomano la sicurezza dei valori del fondo stesso ;
- d) iscrivono inesattamente, nei registri o negli elenchi da presentare all'autorità di vigilanza, dei fatti notevoli, falsificano o alterano questi registri ed elenchi o danno altrimenti all'autorità di vigilanza delle indicazioni false sul fondo di garanzia o sugli investimenti,

sono puniti con la detenzione o con la multa fino a ventimila franchi. Le due pene possono essere combinate.

Se il colpevole ha agito per negligenza, sarà punito con la multa fino a ventimila franchi.

Art. 33.**III. Applicazione del diritto penale federale.**

Le disposizioni generali del Codice penale federale sono applicabili ai reati previsti nell'articolo 32, purchè nella presente legge non sia disposto altrimenti.

Art. 34.

I reati previsti nell'articolo 32 sono soggetti alla giurisdizione penale federale. Il Consiglio federale può delegare l'inchiesta e il giudizio alle autorità cantionali.

IV. Giurisdizione penale federale.

Art. 35.

Nei casi previsti negli articoli 31 e 32, il Consiglio federale può togliere la concessione alla società.

V. Revoca della concessione.

CAPO V**Disposizioni transitorie e finali.****Art. 36.**

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui si deve calcolare per la prima volta l'importo da accantonare e costituire il fondo di garanzia.

I. Prima costituzione del fondo.

Art. 37.

Il Consiglio federale può accordare alla società dei termini per trasferire al fondo di garanzia dei valori custoditi dal rassicuratore.

II. Valori custoditi dal rassicuratore.

Art. 38.

I valori depositati alla Banca Nazionale svizzera in conformità dell'articolo 44 della legge federale dell'8 aprile 1924 concernente l'uso delle cauzioni di società germaniche d'assicurazione sulla vita e la concessione di un soccorso federale agli assicurati svizzeri, costituiscono fondi speciali nel senso dell'articolo 1, capoverso secondo, della presente legge.

III. Garanzia delle assicurazioni della legge di soccorso.

Art. 39.

Gli articoli 16, capoverso secondo, 22 a 24, 27, capoverso secondo, e 29 sono applicabili anche al portafoglio svizzero delle società estere d'assicurazione sulla vita, e l'articolo 9, capoverso terzo, alla loro garanzia.

IV. Disposizioni applicabili alle società estere.

Art. 40.

Le decisioni prese in virtù della presente legge dal Dipartimento federale di giustizia e polizia o dall'Ufficio federale delle assicurazioni possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo in conformità dell'art. VII dell'allegato alla legge federale sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare.

V. Ricorso di diritto amministrativo.

Art. 41.

VI. Abrogazione
del diritto an-
teriore.

Le disposizioni del diritto finora vigente sono abrogate in quanto siano incompatibili con la presente legge.

Art. 42.

VII. Attuazione.

Il Consiglio federale fissa la data dell'attuazione della presente legge. Esso emana tutte le ordinanze necessarie alla sua esecuzione.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 giugno 1930.

Il Presidente: MESSMER.

Il Segretario: KAESLIN.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 25 giugno 1930.

Il Presidente: E. PAUL GRABER.

Il Segretario: G. BOVET.

Il Consiglio federale decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 giugno 1930.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

KAESLIN.

Data della pubblicazione: 2 luglio 1930.

Termine d'opposizione: 30 settembre 1930.

**Legge federale concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere
d'assicurazione sulla vita. (Del 25 giugno 1930.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1930
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	31
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.07.1930
Date	
Data	
Seite	715-724
Page	
Pagina	
Ref. No	10 149 124

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.